



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - Legge Provinciale 21 aprile 1987, n.7:
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2916 di data 14 dicembre 2020

Oggetto: Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 e s.m.;

Autorizzazione di modifica tecnica non sostanziale sull'impianto funiviario C102h "COLARIN – PATASCOS" relativa alla realizzazione di una passerella di collegamento con il centro traumatologico, nell'area sciistica di Pinzolo-Madonna di Campiglio, nel Comune di Pinzolo.

La riunione viene svolta in modalità telematica attraverso una videoconferenza e la presenza dei partecipanti è accertata dal segretario tramite appello.

Sono presenti:

- | | |
|-----------------------|---|
| -Giorgio CESTARI | Presidente f.f. |
| -Silvio DALMASO | componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci |
| -Luca MALESANI | componente supplente Servizio foreste e fauna |
| -Matteo MERZLIAK | componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio |
| -Claudio PALLAORO | componente supplente APPA – Settore qualità ambientale |
| -Sergio BENIGNI | componente supplente Servizio prevenzione rischi |
| -Paola VISINTAINER | componente supplente Servizio geologico |
| -Ruggero VALENTINOTTI | componente supplente Servizio bacini montani |
| -Elisabetta ROMAGNONI | componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette |
| -Ermanno BERTUZZI | componente supplente Servizio gestione risorse idriche ed energetiche |

Partecipano, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri, Antonio Nicolussi e Stefano Gatti del Servizio impianti a fune e piste da sci, Alberto Cipriani del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio e Daniele Bassan del Servizio sviluppo sostenibile e aree protette.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

Vista la domanda pervenuta in data 25 novembre 2020, con la quale la società Funivie Pinzolo S.p.A., con sede a Pinzolo, via Bolognini, 84, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 – la modifica tecnica non sostanziale all'impianto funiviario C102h "Colarin – Patascoss", nell'area sciistica di Pinzolo-Madonna di Campiglio, nel Comune di Pinzolo.

Visti gli elaborati progettuali evidenzianti i lavori proposti, a firma dell'ing. Fausto Cozzini datati novembre 2020.

Udito il relatore.

Preso atto che le modifiche tecniche non sostanziali riguardano in particolare la realizzazione di una passerella alla stazione di valle dell'impianto che faciliti il trasporto degli infortunati, arrivati in stazione mediante la telecabina, al piano superiore rispetto al piano di imbarco, sede del Centro Traumatologico di Madonna di Campiglio.

Preso atto che il Servizio Impianti a fune e piste da sci, ai sensi dell'art. 15 della l.p. 7/87, d'intesa con i Servizi competenti in materia di foreste ed urbanistica, esprime la valutazione che l'intervento in argomento è da considerarsi come una modifica tecnica non sostanziale e pertanto autorizzabile dalla Commissione di coordinamento.

Preso atto che gli interventi proposti non risultano sostanziali rispetto all'originario procedimento di VIA conclusosi con deliberazione della Giunta provinciale n. 2050 di data 8 agosto 2008.

Considerato che l'intervento in argomento rientra nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2050 di data 8 agosto 2008;
- ad unanimità di voti,

d e l i b e r a

1. di autorizzare la società Funivie Pinzolo S.p.A., con sede a Pinzolo, via Bolognini, 84, alla realizzazione della modifica tecnica non sostanziale all'impianto funiviario C102h "Colarin – Patascoss", nell'area sciistica di Pinzolo-Madonna di Campiglio, nel Comune di Pinzolo, quale risulta dalla documentazione citata in premessa;
2. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio Impianti a fune e piste da sci per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
3. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
4. di disporre che il presente provvedimento sia inviato all'Agenzia Provinciale Protezione Ambiente – settore qualità ambientale;

5. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.
- dott. Giorgio Cestari -

SG/fr